



COMUNE di SAN NICOLÒ d'ARCIDANO
Provincia di Oristano

Piazza della Libertà n. 1 - C.A.P. 09097 - Cod. Fisc. Part. IVA 00070950951 - Tel. 0783 88051 - 88213 Fax 0783 88741

Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la
manomissione del suolo pubblico

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 del 30.01.2023



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) - Scopo del regolamento
Art. 2) – Applicazione delle norme

TITOLO II – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- Art. 3) – Documentazione da presentare
Art. 4) – Richiesta autorizzazione
Art. 5) – Lavori urgenti ed indifferibili
Art. 6) – Cartellonistica
Art. 7) – Autorizzazione
Art. 8) – Comunicazione prima dell'inizio dei lavori
Art. 9) – Modifiche lavori autorizzati
Art. 10) – Sospensione lavori per manifestazioni pubbliche

TITOLO III - REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI E/O SENZA AUTORIZZAZIONE

- Art. 11) – Manomissioni senza autorizzazione

TITOLO IV – SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

- Art. 12) – Cauzioni
Art. 13) – Ritiro autorizzazioni

TITOLO V – DISPOSIZIONE DI CANTIERE

- Art. 14) – Segnaletica stradale
Art. 15) – Comunicazione esecuzione ripristini finali
Art. 16) – Sospensione lavori per esecuzione difforme
Art. 17) – Responsabilità per danni
Art. 18) – Spostamento servizi
Art. 19) – Incolumità persone e cose
Art. 20) – Intervento dell'Amministrazione Comunale per motivi di sicurezza

TITOLO V – PREPARAZIONE DELLO SCAVO

- Art. 21) – Preparazione del cantiere
Art. 22) – Intersezione con servizi preesistenti
Art. 23) – Distanze minime
Art. 24) – Taglio pavimentazione
Art. 25) – Attraversamenti
Art. 26) – Demolizione pavimentazione non asfaltate

TITOLO VI – SCAVI

- Art. 27) – Modalità
Art. 28) – Dimensione scavi
Art. 29) – Segnaletica stradale
Art. 30) – Lunghezza apertura scavi
Art. 31) – Scavi aperti

TITOLO VII – RINTERRI E RIPRISTINI

- Art. 32) – Riempimento scavo
Art. 33) – Sottofondo su strade asfaltate
Art. 34) – Tappeto d'usura
Art. 35) – Strade sterrate

TITOLO VIII – MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

- Art. 36) – Ripristino marciapiedi
Art. 37) – Manutenzione pozzetti
Art. 38) – Riposizionamento pozzetti e griglie

TITOLO IX – SEGNALETICA

- Art. 39) – Segnaletica verticale
Art. 40) – Segnaletica orizzontale

TITOLO X – SANZIONI

- Art. 41) – Sanzioni
Art. 42) – Incameramento cauzioni

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43) – Ordinanze integrative
Art. 44) – Entrata in vigore del Regolamento.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) – Il presente Regolamento ha lo scopo di regolamentare i compiti di tutela delle strade comunali e di uso pubblico, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, disciplinando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature e cavi principali, secondarie, di allacciamenti alle utenze private per la fornitura di servizi, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, oltre che per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi.

Art. 2) – Le seguenti norme si applicano anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

TITOLO II

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 3) – Per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato nel territorio comunale dovrà essere fatta singola **richiesta** all'Amministrazione Comunale, **almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori**, corredata obbligatoriamente dei seguenti elaborati:

- una breve relazione sui lavori da svolgersi,
- l'elenco dei materiali da utilizzare,
- idonea planimetria quotata ed in scala adeguata, con indicazione del percorso,
- disegni dei particolari costruttivi delle opere da realizzare, disegni esplicativi che indicano servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione, sezioni quotate dello scavo da effettuare.

Il Richiedente dovrà ottenere a propria cura e spesa tutti i nulla osta ed autorizzazione necessarie presso altri Enti e/o Uffici Comunali, **da allegare obbligatoriamente**, alla domanda di autorizzazione alla manomissione stradale.

La mancata presentazione della documentazione succitata o la inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato è motivo di sospensione della pratica.

Art. 4) – La richiesta di autorizzazione alla manomissione, deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, è ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati da eseguire in sequenza sulla stessa strada. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascun soggetto richiedente.

Art. 5) – Per l'esecuzione di **lavori urgenti ed indifferibili**, in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità a persone e/o cose, (es. guasti a linee elettriche, reti idriche-fognarie e telefoniche principali), la Società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata. Contemporaneamente dovrà obbligatoriamente, tramite invio di fax:

- dare distinta ed immediata comunicazione scritta sia all'Ufficio Tecnico Comunale che al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di Legge;
- entro i cinque giorni successivi dalla data dell'intervento urgente, il Gestore della rete o il titolare dell'utenza, dovrà obbligatoriamente presentare domanda come specificato agli articoli 3) e 4) sopraccitati, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.

- la procedura di urgenza avviata dal Gestore della rete o dal titolare dell'utenza senza che sussistano i presupposti di cui al presente articolo, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico, sarà sanzionabile.
- la violazione di uno o più punti del presente articolo, equivale ad una realizzazione di una manomissione non autorizzata.

Art. 6) – E' fatto obbligo al Gestore della rete o al Titolare dell'utenza predisporre cartelli da apporre in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme dei lavori pubblici.

Art. 7) – L'autorizzazione dovrà riportare:

- generalità del richiedente;
- oggetto dell'autorizzazione, con dimensioni e superfici;
- caratteristiche tecniche dell'area pubblica interessata;
- periodo di validità dell'autorizzazione;
- espressa riserva DELL'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione stessa, relativi all'eventuale danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone, cose o veicoli, sia durante l'esecuzione dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento del ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale;
- in allegato, le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere.

Le autorizzazioni hanno **validità** di 6 (mesi) mesi a decorrere dalla data del rilascio per tratti di manomissione di lunghezza inferiore ai 30 (trenta) m. e per i singoli allacciamenti. E' invece di un anno per tratti di manomissione di lunghezza pari o superiori a 30 (trenta) m.

In caso di esigenze motivate, l'Ufficio tecnico potrà imporre validità dell'autorizzazione inferiore, stabilendo specifici termini di inizio e fine lavori.

Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dal Responsabile del Servizio Tecnico, **rinnovi o proroghe** delle autorizzazioni rilasciate se richieste almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza.

Eseguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l'opera sia in fase di realizzazione che completata, non autorizzata e quindi perseguibile.

Tutte le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere integrate della documentazione mancante prevista all'art. 3.

Art. 8) – Il soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale, **prima dell'inizio dei lavori**, è obbligato a comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico:

- i dati del titolare dell'autorizzazione ed il recapito telefonico;
- la data di inizio lavori,
- i dati dell'impresa che eseguirà i lavori,
- i dati del direttore dei lavori del cantiere ed il recapito telefonico,
- i dati del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il recapito telefonico,
- Cronoprogramma dei tempi per l'esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del tappeto d'usura se si tratta di strada o della pavimentazione se si tratta di marciapiedi o piazze, o della rullatura del piano se si tratta di strade sterrate.
- Qualora l'ufficio tecnico lo ritenga opportuno dovrà essere fornita esaustiva documentazione fotografica dell'area d'intervento

Art. 9) – Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

Art. 10) – Le autorizzazioni rilasciate per strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta 10 (dieci) giorni prima dell'evento, senza che il soggetto titolare dell'autorizzazione stessa possa chiedere alcun compenso o indennizzo per detta sospensione. L'autorizzazione diverrà nuovamente valida dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DI OPERE DIFFORMI O SENZA AUTORIZZAZIONE

Art. 11) – Per l'opera realizzata senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione stessa, oltre ad essere sanzionata ai sensi di Legge, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti dagli articoli 3) e 8).

L'Amministrazione Comunale, vista la domanda presentata si riserva di esprimere, dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita, di:

- a) sanare l'opera applicando la penale prevista all'articolo 41),
- b) dichiarare non sanabile i lavori eseguiti qualora il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o privati, servizi di pubblica utilità e nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nel caso b) il titolare della manomissione dovrà effettuare il ripristino a propria cura e spesa entro un termine che verrà stabilito dall'Ufficio Tecnico, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcun compenso o indennizzo all'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV

SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

Art. 12) – Cauzioni. A garanzia dei lavori di ripristino delle pavimentazioni, il richiedente dovrà prestare una cauzione così determinata:

- a) pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - o € 500,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
 - o € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
 - o € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
 - o € 100,00 al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.
- b) pavimentazione in materiale lapideo o in autobloccanti:
 - o € 1.000,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
 - o € 1.500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
 - o € 2.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
 - o € 200,00 al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.
- c) pavimentazioni sterrate ed aree verdi:
 - o € 250,00 per scavi di superficie fino a mq. 1,50
 - o € 500,00 per scavi di superficie da mq. 1,51 a mq. 3,00
 - o € 1.000,00 per scavi di superficie da mq. 3,01 a mq. 5,00
 - o € 60,00 al metroquadrato per scavi oltre i 5,01 mq.

Le tariffe di cui al precedente comma saranno aggiornate con cadenza triennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento sulla base delle variazioni ISTAT del costo delle costruzioni con determina del Responsabile del Settore.

Le cauzioni versate saranno restituite 12 (dodici) mesi dopo la dichiarazione di cui al successivo articolo 15), se i ripristini risulteranno effettuati a regola d'arte.

Le suddette cauzioni potranno essere costituite mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa.

Il mancato versamento della cauzione e la sua mancata trasmissione all'Ufficio Tecnico Comunale, comporterà la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o la cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati all'articolo 5).

Art. 13) – Al momento del ritiro dell'autorizzazione alla manomissione si dovranno presentare:

- ricevuta del versamento per diritti di segreteria,
- ricevuta del versamento del deposito cauzionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONE DI CANTIERE

Art. 14) – Durante tutto il periodo dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità del Richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i necessari ripari della zona stradale manomessa, come previsto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia.

Gli opportuni segnali, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione.

In ogni cantiere, a norma delle vigenti normative in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere od a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà essere altresì apposto un cartello con l'indicazione seguente:

- lavori eseguiti per conto di.....,
- il nome e la qualifica del responsabile tecnico,
- la durata dei lavori.

I lavori potranno essere controllati dal Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 15) – Per ogni singola autorizzazione il Titolare ha l'obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto d'usura ed il ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale e/o verticale presente prima della manomissione, nonché, qualora lo ritenga opportuno l'ufficio tecnico, eventuale documentazione fotografica finale.

Art. 16) – I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo del Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Municipale, vengono rilevati la realizzazione di opere difformi dall'autorizzazione rilasciata, il mancato rispetto delle norme di sicurezza del cantiere e l'inosservanza di uno o più articoli del presente Regolamento.

Art. 17) – L'Amministrazione Comunale, in sede di sopralluogo del Personale dell'Ufficio Tecnico, si riserva di chiedere per una esatta analisi dell'opera in esecuzione, la realizzazione di saggi ed il conseguente ripristino a totale cura e spese del Concessionario, senza che questo possa pretendere compenso o indennizzo di ogni genere e di contestare quanto non realizzato a regola d'arte con l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 18) – I Concessionari delle autorizzazioni, sono responsabili per eventuali danni, disagi, ecc. che possono arrecare a persone, animali e cose durante l'esecuzione dei lavori e per un anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 15) del presente Regolamento.

In caso di mancata comunicazione di fine lavori previsto all'articolo 15), il Concessionario sarà ritenuto responsabile per i successivi tre anni solari dalla data di dichiarazione di inizio lavori.

Art. 19) – Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte quelle precauzioni atte a salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, con particolare riferimento al D. L. 81/___ e successive modificazioni, inoltre dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni del codice della strada e le norme che regolano l'esecuzione dei lavori lungo le strade.

Art. 20) – L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale nel seguente modo:

- a) in caso di grave pericolo, autonomamente senza alcun preavviso, con comunicazione congiunta al Comando di polizia Municipale per i rilievi di Legge previsti nel nuovo Codice della Strada e con il recupero in danno delle spese sostenute;
- b) in caso di minore pericolo, l'Amministrazione Comunale invierà specifica nota al titolare dell'autorizzazione che entro 24 ore dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato, trascorso tale termine il Comune è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

A seguito di un intervento, l'Ufficio Tecnico Comunale applicherà i prezzi del prezzario della Regione Sardegna vigente per la quantificazione delle spese sostenute e ne darà comunicazione /notifica al Concessionario e per l'attivazione della procedura amministrativa per il recupero delle spese dalla cauzione o dalla fideiussione.

TITOLO VI

PREPARAZIONE DELLO SCAVO

Art. 21) – E' onere del Concessionario la preparazione del cantiere nel rispetto del nuovo Codice della Strada, nonché del D.L. 794/96 e successive modificazioni.

Art. 22) – Lo scavo sarà effettuato sia come larghezza che come andamento dell'asse, in modo che lo stesso non risulti interessato dai servizi individuati in precedenza; nel caso di interferenze sarà onere esclusivo del Concessionario provvedere allo spostamento a proprie cure e spese, concordando con l'Ufficio Tecnico.

Art. 23) – Salvo modifiche concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale, o disposizioni di Legge, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di almeno un metro.

Art. 24) – Per tutte le strade ed i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto od in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e del sottofondo con idonea macchina a disco meccanico, oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, secondo direttrici parallele e rettilinee, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso.

E' fatto divieto assoluto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.

Art. 25) – Gli attraversamenti dovranno essere eseguiti ortogonalmente all'asse stradale ed in due tempi in modo da non ostacolare il traffico stradale. L'Ufficio Tecnico si riserva di prescrivere, ove possibile, l'esecuzione degli attraversamenti con trivello e/o macchine spingitubo per non interessare la pavimentazione stradale realizzata nei 12 mesi precedenti.

Art. 26) – Per le strade ed i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in autobloccanti, ecc. si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

TITOLO VII

SCAVI

Art. 27) – Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue a cucchiaio rovescio; verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata l'assenza di servizi. In prossimità di attraversamenti di altri servizi gli scavi verranno eseguiti prevalentemente a mano.

Art. 28) – Le sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di 50,00 cm. di larghezza e 60,00 cm. di profondità .

Art. 29) – Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada.

Art. 30) – Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero essere causati alla viabilità, non potranno essere lasciati aperti tratti di scavi superiori a 50,00 m. Alla chiusura del cantiere dovrà essere garantito il transito in sicurezza, anche con momentaneo rinterro dello scavo e con la presenza di segnaletica anche luminosa. Dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali dei fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie.

Art. 31) – Per scavi lasciati aperti per più di due giorni, le modalità di gestione degli stessi dovranno essere concordati ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale; dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali ed ai passi carrai dei fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie. Nel caso in cui è stata prevista la chiusura momentanea della strada oggetto dei lavori con apposita ordinanza, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile con le garanzie di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada e dal D. Lg 494/96 e successive modifiche, il tutto a totale carico del richiedente.

TITOLO VIII

RINTERRI E RIPRISTINI

Art. 32) – Dopo la posa del servizio, lo scavo dovrà essere riempito con idoneo materiale arido a strati non maggiori di 30 cm. opportunamente costipati fino a raggiungere la quota del preesistente piano stradale. Per le strade interessate a breve scadenza dall'intervento da manifestazioni pubbliche o per prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico nell'autorizzazione, i rinterri dovranno essere obbligatoriamente immediati e realizzati anche mediante materiali atti ad una chiusura dello scavo perfettamente compatta, al fine di evitare cedimenti degli scavi

Art. 33) – Sulle **strade asfaltate** il Concessionario ha l'obbligo di sigillare la traccia dello scavo, previa stesura di conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 15 fino a quota del piano stradale esistente, e successiva fresatura con sovrastante strato di emulsione bituminosa lungo i bordi, con posa di idoneo strato di tappeto d'usura in bitume dello spessore minimo di 3 cm e della larghezza di 100 cm, **entro 10 giorni dalla chiusura dello scavo dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico.**

Sia nella fase antecedente la posa del tappetino d'usura, sia nella successiva fase fino alla stesura del ripristino definitivo, Il Concessionario ha l'obbligo di verificare periodicamente gli scavi per le opportune ricariche, ove necessarie, per l'eliminazione di pericoli alla circolazione di mezzi e persone.

Art. 34) – Il **tappeto d'usura** dovrà avere uno spessore, a costipamento avvenuto, di almeno 3 cm. di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0,6 e 0,8 mm. e dovrà essere steso, a raso, con macchina finitrice, **previa fresatura**, non prima di 6 mesi dalla posa del sottofondo in bynder bituminoso, in periodi idonei di ogni anno, per una larghezza come sotto indicato:

- **tratti longitudinali**: il tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza non inferiori a m. 1,00. L'Ufficio Tecnico si riserva di prescrivere diversa larghezza del tappeto d'usura da realizzare nel rilascio dell'autorizzazione ai lavori che in ogni caso non potrà essere inferiore a 1,00 m..

- **attraversamenti stradali**: il tappeto d'usura dovrà essere steso per una larghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m. 3,00. Qualora più attraversamenti distino fra loro ad una distanza inferiore a 7,00 m. dovrà essere steso il tappeto d'usura anche nel tratto compreso tra i due ripristini.

Nel caso di opere eseguiti da più Enti nello stesso tratto di strada, a breve tempo l'uno dall'altro, l'Ufficio Tecnico deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, per non creare inutili sovrapposizioni.

Art. 35) – Sulle **strade sterrate** nel cassonetto sarà steso uno strato di ghiaia grossa e ghiaietto a chiusura, dello spessore non inferiore a 30 cm. debitamente compattato con piastra vibrante o con rullo compressore, per ricostruire l'ossatura. Verrà poi steso un ulteriore strato di 5 cm. di materiale aggregante di pezzatura 1,00/3,00 cm. e successivamente rullato.

Per le strade e/o stradelle provvisorie realizzate per esigenze di cantiere o altro dovrà essere previsto il ripristino ambientale e vegetale precedente all'inizio dei lavori certificabile a mezzo fotografico.

Le dimensioni dei ripristini di cui agli articoli dal 38) al 41) saranno oggetto di indicazioni dettate per ogni singolo intervento dall'Ufficio Tecnico Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere compenso o indennizzo di qualsiasi genere.

Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte.

TITOLO IX

MARCIAPIEDI, CHIUSINI E GRIGLIE

Art. 36) – I ripristini dovranno sempre interessare l'intera larghezza del marciapiede con le seguenti prescrizioni:

a) Sottofondo: rispettando la tipologia esistente, dovrà essere comunque composto da uno strato di ghiaia dello spessore di 10,00 cm. debitamente compattato con piastra vibrante.

Successivamente dovrà essere steso uno strato di 10,00 cm. di calcestruzzo, rafforzato con rete elettrosaldata di idonea maglia e spessore, che dovrà servire come sottofondo per i vari tipi di materiale.

b) Pavimentazione: nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

c) Cordoli: sempre nel rispetto della tipologia costruttiva esistente, anche con il recupero dei materiali in essere, realizzando un'opera a regola d'arte.

Art. 37) – La manutenzione in sicurezza dei pozzetti esistenti e/o di nuova costruzione è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori. Gli stessi sono sempre gli unici responsabili per eventuali danni o disagi che possono arrecare a persone, cose ed animali.

Art. 38) – In caso di nuove asfaltature, l'Ente realizzatore, ha l'obbligo di informare l'Ente o Società gestore del servizio, del necessario riposizionamento in quota di chiusini o griglie esistenti, per stabilire la tecnica d'intervento.

Dove se ne presenti l'opportunità è sempre preferibile assegnare a questi ultimi il compito di eseguire in proprio i lavori, purché gli interessati stabiliscano inequivocabilmente il trasferimento economico e lo sgravio delle responsabilità a carico del Concessionario.

TITOLO X

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE

Art. 39) – In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, si deve provvedere alla posa in opera della segnaletica provvisoria. Al termine dei lavori sarà cura e spese del Concessionario il ripristino immediato della segnaletica preesistente.

Art. 40) – In caso di danneggiamento della segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere completamente ripristinata, a cura e spese del Concessionario, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

Gli interventi di ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale.

TITOLO XI

SANZIONI

Art. 41) – Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, come sotto specificate:

- per gli articoli n. **8, 14, 29** la sanzione varia da **€ 50,00 ad € 200,00**;
- per gli articoli n. **3, 6, 9, 11, 12, 15, 19, 24, 25, 26 e 30** la sanzione varia da **€ 200,00 ad € 500,00**;
- per gli articoli dal n. **32 al n. 40** la sanzione varia da **€ 500,00 ad € 2.000,00**.

In tale ipotesi il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Locali, agli effetti di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel capo I, Sezioni I e II della Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42) – In caso di mancato, irregolare o parziale ripristino della pavimentazione stradale manomessa, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, è facoltà dell'Amministrazione Comunale incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale o parte dello stesso corrispondente al doppio della stima dei lavori di ripristino effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, comprensivo di una quota per spese generali (istruttoria, sorveglianza, ecc.) Gli accertamenti sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere svolti entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43) – E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per la esecuzione del presente Regolamento, nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.

Art. 44) – Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.

